DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1985

che sopprime, per quanto concerne la peste suina classica, lo statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania

(85/218/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE [2], in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE [4], in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE [5], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate negli allegati I e II della decisione 82/838/CEE;

considerando che, con decisione 85/162/CEE del 6 febbraio 1985 [6], la Commissione ha sospeso per un periodo di quindici giorni lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina o di indenni da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, la Commissione, con decisione 85/182/CEE del 21 febbraio 1985 [7], ha prorogato temporaneamente per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente;

considerando che, da allora, l'analisi della situazione epidemiologica permette di considerare che la malattia persiste in talune circoscrizioni e che occorre sopprimere lo statuto di ufficialmente indenni da peste suina a tali circoscrizioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, è soppresso per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 30.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.
(5) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(6) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 21.
(7) GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 42.

ALLEGATO

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da peste suina è soppresso

Regierungsbezirk di Detmold, di Lüneburg e di Hannover.